



This project was funded
by the European Union's
Justice Programme
(2014-2020).



Partners



Associate
partners



CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO



CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO





I nuovi regolamenti europei 2016/1103 (Regimi matrimoniali) et 2016/1104 (Effetti patrimoniali delle unioni registrate)

Accettazione ed esecuzione degli atti pubblici

Paolo Pasqualis

Webinar - 13 gennaio 2021

- Le norme contenute negli articoli 58 e 59 dei Regolamenti 2016/1103 e 2016/1104 si inseriscono nel sistema che il diritto dell'Unione Europea ha sviluppato a partire dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 (art. 50), che ha trovato il sostegno della Corte di giustizia nella sentenza del 17 giugno 1999, C-260/97 (*“Unibank”*)

- Le stesse regole sono state applicate nei regolamenti “Bruxelles I” (art. 57), “Bruxelles I-bis” (art. 58), “Bruxelles II-bis” (art. 46), Titolo Esecutivo Europeo (reg. 805/2004, art. 25, e nello stesso regolamento veniva anche fornita la definizione di “atto pubblico”, art. 4, par. 3), obbligazioni alimentari (reg. 4/2009, art. 48) e da ultimo con il regolamento successioni (reg. 650/2012, art. 60).

- Quest'ultimo regolamento (n. 650/2012, art. 59) ha aggiunto un aspetto particolarmente importante, ossia la previsione che l'atto pubblico venga accettato anche per la sua forza probatoria (art. 59 del Reg. 650/2012): «*[u]n atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato*».

- Ora gli articoli 58 (accettazione degli atti pubblici) e 59 (esecutività degli atti pubblici) dei nuovi regolamenti 1103 e 1104 riprendono parola per parola quanto previsto agli articoli 59 e 60 del Reg. 650/2012, ed esattamente nello stesso modo fanno i “considerando”, che replicano quelli dal numero 60 al numero 66 dello stesso regolamento sulle successioni.

- L'articolo 58, al primo paragrafo, prevede che *«[u]n atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato»*.

- Mentre il considerando 58 del Reg. 1103 e il 57 del Reg. 1104 spiegano che *«[n]el determinare l'efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più comparabili, è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell'atto pubblico nello Stato membro d'origine. L'efficacia probatoria di un atto pubblico in un altro Stato membro sarà perciò determinata dalla legge dello Stato membro d'origine»*.

Paolo Pasqualis – Accettazione ed esecuzione degli atti pubblici

- Quale può essere considerato l'aspetto di maggiore importanza teorica generale di questa scelta del legislatore europeo?



- Il fatto che ora si preveda che l'atto pubblico debba essere accettato da uno Stato membro all'altro anche per la sua forza probatoria incide nel campo delle prove, ossia nel campo del diritto processuale, che normalmente è un ambito riservato alla legge del luogo dove si svolge il processo.

- Si può dire che si ha in questo caso una applicazione del principio di “mutua fiducia” tra i sistemi giuridici dei diversi Paesi dell’UE, che viene esteso ad una categoria di documenti che evidentemente lo meritano, e ciò in ragione delle specifiche regole che sono applicate nella produzione di questo tipo di documenti e della fiducia accordata ai loro autori.

- Anche le altre regole che sono state adottate negli articoli 58 e 59 che si commentano sono riprese dal regolamento successioni e si dimostrano particolarmente rispettose di quella che è l'origine e la natura dell'atto pubblico.

- Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato (art. 58, par. 2: mentre la nozione di “autenticità” è contenuta nei considerando, rispettivamente il 59 per il Reg. 1103 e il 58 per il Reg. 1104, il cui testo è identico: ...

- *«[l]» «autenticità» dell'atto pubblico dovrebbe essere un concetto autonomo comprendente elementi quali la genuinità dell'atto, i presupposti formali dell'atto, i poteri dell'autorità che redige l'atto e la procedura secondo la quale l'atto è redatto. Dovrebbe comprendere altresì gli elementi fattuali registrati dall'autorità interessata nell'atto pubblico, quali il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che hanno reso le dichiarazioni indicate».*

- Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali competenti ai sensi dei rispettivi regolamenti (1103 e 1104) ed è decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III di ciascuno di essi (art. 58, par. 3, di entrambi i regolamenti).

- Per facilitare la circolazione degli atti da uno Stato membro all'altro, l'art. 58, par. 1, prevede che una persona che desidera utilizzare l'atto possa chiedere all'autorità che lo ha rilasciato di accompagnarlo con la certificazione prevista dai regolamenti di esecuzione 2018/1936 (per il Reg. 1103) e 2018/1990 (per il Reg. 1104), modulo contenente gli elementi salienti dell'atto e, soprattutto, il valore probatorio dell'atto, secondo la legge del Paese di origine.

- ▶ Per quanto attiene alla forza esecutiva, i regolamenti prevedono ai loro artt. 59: «*L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57*».
- ▶ Anche nel caso dell'esecutività, all'atto sarà allegato un apposito certificato che ne attesta l'efficacia (art. 59, secondo paragrafo).

- Di fronte alle soluzioni adottate dal legislatore europeo, da considerare ampiamente condivisibili da un punto di vista teorico, quali sono gli aspetti pratici di maggiore rilevanza che ci troviamo ad affrontare?

- Come ha bene messo in evidenza lo studio condotto per la Commissione giuridica del Parlamento Europeo nel 2016, coordinato da Paul Beaumont, Jonathan Fitchen e Jayne Holliday (intitolato “*The evidentiary effects of the authentic acts in the Member States of the European Union in the context of successions*”) ora il problema diviene quello di poter conoscere per ogni atto pubblico di cui si tratta quali siano esattamente, secondo le norme del Paese di origine, i suoi effetti probatori.

- Di che cosa ciascun atto farà prova? Gli elementi di fatto riportati nell'atto dall'autorità interessata, come la data e il fatto che le parti sono comparse davanti a questa autorità e che hanno compiuto le dichiarazioni contenute nel documento? I poteri esercitati dall'autorità che redige il documento e la procedura seguita?

- E per quanto attiene al contenuto dell'atto pubblico? Questi potrebbero essere, per esempio, gli accordi delle parti e le loro dichiarazioni di volontà. I rapporti giuridici relativi alla determinazione dei beni della coppia, la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali, le loro quote o ogni altro elemento stabilito in virtù della legge applicabile.

- Questi sono, di regola, gli elementi che vengono certificati in un atto pubblico con una forza probatoria privilegiata ma, nella grande varietà dei possibili atti pubblici, sarà necessario verificarlo caso per caso.

- Proprio a questo scopo il Consiglio dei Notariati dell'Unione Europea (CNUE) ha creato un gruppo di lavoro destinato a raccogliere i dati relativi agli atti pubblici, non solo notarili, presenti nei diversi Paesi dove esiste la figura del notaio, allo scopo di classificarne gli effetti probatori.

- ▶ Il lavoro, di cui sono il coordinatore, si è subito dimostrato abbastanza complesso, anche per la difficoltà di coordinare secondo una comune chiave di lettura i concetti e le regole esistenti da uno Stato all'altro.
- ▶ Potete trovare i primi risultati consultando il sito:

<https://www.authentic-acts.eu/en/>

- Il sistema, comunque, è in costante evoluzione, come testimonia l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale dei minori (rifusione), il cui art. 65 prevede il riconoscimento e l'esecuzione degli atti pubblici e degli accordi conclusi nell'ambito del suo campo di applicazione.

- Art. 65, Reg. 2019/1111: «*1. Gli atti pubblici e gli accordi in materia di separazione personale e divorzio aventi effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine sono riconosciuti negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. La sezione 1 del presente capo si applica di conseguenza, salvo se diversamente disposto nella presente sezione*».

- Art. 65, Reg. 2019/1111: *«2. Gli atti pubblici e gli accordi in materia di responsabilità genitoriale aventi effetti giuridici vincolanti e che hanno efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività. Le sezioni 1 e 3 del presente capo si applicano di conseguenza, salvo se diversamente disposto nella presente sezione».*

- Perché ciò costituisce una importante evoluzione del sistema?
L'accento deve essere posto sull'uso (consapevole) da parte del legislatore europeo della nozione di “riconoscimento”, sino ad oggi utilizzata, secondo anche l'insegnamento della dottrina più rigorosa, alle sole decisioni giudiziarie.

- La questione è stata ampiamente dibattuta, poiché la nozione di “riconoscimento” veniva riservata alle sole decisioni giudiziarie, consistendo nell’ammettere che una decisione assunta da parte dell’autorità giudiziaria di un determinato Stato sia accolta come tale anche in uno Stato diverso mantenendo il valore e la forza che essa possiede in origine, senza necessità di alcun procedimento di delibazione.

- Il “riconoscimento” della decisione giudiziaria straniera consente a questa di essere tenuta in conto come una nazionale. Analoga soluzione non si era prima d’ora voluta ammettere per gli atti pubblici, in considerazione del fatto che essi erano ritenuti in ogni caso impugnabili e non potevano mai raggiungere la forza di cosa giudicata.

- Ora il nuovo Reg. 2019/1111 adotta la nozione di “riconoscimento” anche per atti pubblici (si veda il “considerando” 14), forse in ragione del fatto che nelle materie del divorzio e della responsabilità genitoriale si sono individuati casi, previsti in alcuni Stati membri (divorzi «notarili», ad es.), che meritano di essere considerati analoghi alle decisioni giudiziarie vere e proprie e, pertanto, ne possono seguire la medesima sorte anche in relazione alla loro efficacia transfrontaliera.

Paolo Pasqualis – Accettazione ed esecuzione degli atti pubblici

- Il tema è senza dubbio suggestivo e dovrà certamente essere approfondito, anche per le ricadute pratiche che potrà avere.



Paolo Pasqualis – Accettazione ed esecuzione degli atti pubblici

Grazie per la vostra attenzione

ppasqualis@notariato.it

